



Anno Accademico 2019 - 2020

CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Tra:
- l'Istituto Don Bosco, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede in Perugia, Via Don Bosco n. 5, c.f. e p.i. 00461910549, N.ro Rea PG – 285115, gestore e proprietario della Casa Religiosa di Ospitalità, Banco BPM S.P.A. IBAN: IT 90 L 0503403000000000001687

e

Cognome e Nome			
Residente a		Provincia	
Via		N°	Cap
C.F.			

PREMESSO

che il Signor/la Sig.na _____

- * ha presentato domanda di accoglienza presso la Casa Religiosa di Ospitalità;
- * che il/la richiedente è informato/a circa i servizi e le prestazioni offerti dalla Casa Religiosa di Ospitalità;
- * che il/la richiedente ha visionato copia della Proposta Formativa- Progetto educativo pastorale e del Regolamento della Casa Religiosa di Ospitalità;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto di seguito indicato

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituto Don Bosco si impegna ad accogliere presso la propria struttura il Signor/la Sig.na di cui sopra, di seguito indicato/a come Utente, verso il pagamento da parte di questi di una retta **mensile** di € per 11 mesi (ma cfr.art.6), secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - REGOLAMENTO

Le prestazioni indicate all'art. 1 vengono erogate sulla base dei programmi di attività e con le metodiche tecniche ed organizzative adottate dall'Istituto Don Bosco. Le norme generali di organizzazione della struttura sono illustrate nel Regolamento di cui in premessa vigente all'atto della stipula, a cui ci si richiama integralmente.

Ogni grave o reiterata violazione del Regolamento comporta l'espulsione dell'autore della medesima ad insindacabile giudizio della Direzione.

L'Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme ed i contenuti descritti nel citato Regolamento.

ART. 3 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Istituto Don Bosco allo scopo di migliorare le condizioni di servizio e di ottimizzare i processi di gestione, ha la facoltà di variare in ogni momento il Regolamento. Eventuali variazioni del Regolamento o delle Procedure verranno comunicate all'Utente attraverso idonea informativa.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E PENALE PER IL RITARDO

Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario e/o assegno ed anche contanti.

Il ritardato pagamento della rata dovrà essere giustificato c/o il Direttore dell'Istituto.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO

L'Utente versa un importo di € 500,00 costituente deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni sorgenti dal presente contratto ivi compreso il pagamento del risarcimento dei danni arrecati alla camera o alle strutture comuni della struttura.

La somma di cui trattasi viene restituita a mezzo bonifico bancario (dietro segnalazione delle coordinate bancarie - codice IBAN) entro 60 giorni dal termine del presente contratto, salvi i casi d'inadempimento dell'Utente. Se l'Utente viene riammesso presso la Casa Religiosa di Ospitalità, il deposito cauzionale potrà non essere reso e costituire garanzia per l'anno accademico successivo.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ordinariamente ha durata di undici mesi, alle condizioni previste, salvo intervenga una causa di risoluzione di cui all'art. 9., dal 1° settembre al 31 luglio - con la possibilità però di pagare soltanto per i giorni di permanenza (€ 12,50 al giorno) nel mese di luglio e in quello di settembre.

ART. 7 - DECORRENZA DEL CONTRATTO E PRESA DI POSSESSO DELLA CAMERA DI ABITAZIONE

Il presente contratto si intende concluso alla data della sua sottoscrizione contestuale, ovvero - in caso di conclusione a distanza - previa comunicazione scritta al futuro Utente in ordine alla disponibilità effettiva della camera, alla data in cui alla Direzione dell'Istituto Don Bosco pervenga il versamento del deposito cauzionale e della prima rata della retta stabilita.

ART. 8 - DIMISSIONE ANTICIPATA DEFINITIVA DELL'UTENTE

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, opportunamente documentati, fermo restando, se necessario, il trattenimento di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, gli Utenti che intendano lasciare la struttura prima della data di scadenza del presente contratto sono tenuti a dare un preavviso di almeno 30 giorni, comunicato in forma scritta alla Direzione.

In caso di mancato preavviso l'Istituto Don Bosco addebiterà agli Utenti, che saranno conseguentemente tenuti a versare, la restante porzione di retta annuale.

ART. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., i seguenti comportamenti dell'Utente:

1. mancato pagamento del corrispettivo per una rata. Qualora l'Utente si rendesse moroso del pagamento di una rata l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo le rate già riscosse, e di rivalersi sugli importi versati a titolo di deposito cauzionale, fermo restando l'obbligo dello studente di risarcire il maggior danno corrispondente al pagamento della restante porzione di retta annuale;
2. reiterate infrazioni alle norme del Regolamento ovvero gravi motivi connessi al comportamento dell'Utente, qualora esso risulti incompatibile con la vita comunitaria. In tale fattispecie la Direzione dell'Istituto Don Bosco, nel rispetto del principio del contraddittorio, può disporre l'allontanamento e la dimissione dell'Utente, anche senza preavviso, e si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina di cui al precedente art. 8;
3. nel caso in cui le condizioni di salute dell'Utente lo rendano inidoneo alla vita comunitaria o esponga sé o altri utenti o il personale dell'Istituto Don Bosco a rischi per la propria salute. In tale fattispecie la Direzione, a proprio insindacabile giudizio, può disporre l'allontanamento e la dimissione dell'Utente, anche senza preavviso e si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende modificato, di fatto e di diritto, nel caso in cui fossero disposte nuove norme di legge nazionali o regionali, in contrasto con le clausole in esso contenute.

ART. 11 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI DELLA CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA'

11.1 Per sopravvenute necessità, non prevedibili alla data della stipula del presente contratto, l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di modificare la tipologia dell'alloggio assegnato all'Utente ed eventualmente di variare i servizi connessi; tali variazioni sono da comunicarsi a cura della Direzione dell'Istituto Don Bosco entro e non oltre il 1° settembre.

11.2 Qualora le modifiche effettuate determinino un aggravio di spesa ovvero il passaggio ad una categoria inferiore meno gradita all'Utente, quest'ultimo avrà la facoltà di recedere con raccomandata A.R. o consegnata a mano, da far recapitare alla Direzione dell'Istituto Don Bosco entro 8 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.

11.3 La costante necessità di rendere la struttura adeguata alle necessità degli utenti e rispettosa delle norme di legge, impone la realizzazione da parte dell'Istituto Don Bosco di ricorrenti opere, pertanto l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le modalità di erogazione dei servizi in relazione alla necessità di consentire l'effettuazione delle opere, riducendo al minimo i disagi per gli Utenti.

11.4 La realizzazione delle opere e le modifiche di cui sopra non possono mai determinare la riduzione della retta di cui all'art. 1.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati come da separata informativa.

Perugia, li ____/____/_____

Istituto Don Bosco _____

Lo stipulante _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli artt. 5 (Deposito cauzionale), 8 (Dimissioni anticipate), 9 (Cause di risoluzione), 11 (Modifiche delle prestazioni).

Istituto Don Bosco _____

Lo stipulante _____